

ALLEGATO A**Modalità operative per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente**

Il presente documento descrive le modalità di scambio dei dati tra le istituzioni del sistema nazionale d'istruzione, i servizi educativi per l'infanzia, i centri di formazione professionale regionale e le scuole private non paritarie e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, nelle Regioni e Province Autonome che hanno istituito un'anagrafe vaccinale, al fine di accertare la situazione vaccinale degli iscritti alle predette istituzioni scolastiche/educative e formative.

In attesa della definizione delle misure per implementare la cooperazione applicativa, di seguito sono riportate due diverse modalità per effettuare il predetto scambio di dati.

In ogni caso, i soggetti istituzionali coinvolti in qualità di titolari del trattamento dei dati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, fornendo apposite specifiche istruzioni al personale delle istituzioni scolastiche/educative e formative e delle aziende sanitarie coinvolto nella procedura di invio e ricezione dei dati.

Modalità 1 – Invio dei dati tramite Posta Elettronica Certificata

Lo scambio dei dati fra le istituzioni scolastiche, educative e formative e le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti ossia del luogo in cui insistono le singole istituzioni, avviene attraverso lo strumento della Posta Elettronica Certificata (PEC).

A tal fine, si raccomanda l'attivazione di una casella PEC dedicata, cui acceda il dirigente scolastico ovvero il responsabile del servizio educativo per l'infanzia, del centro di formazione professionale regionale e della scuola privata non paritaria.

- I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale regionale inviano, tramite PEC, all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente l'elenco degli iscritti in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV);
- Le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, tramite PEC, restituiscono ai dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale regionale l'elenco degli iscritti, sul quale è riportato l'esito delle verifiche sulla situazione vaccinale, in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV). Le ASL compilano l'apposito campo inserendo, ove necessario, le seguenti diciture:
 - a) *“non in regola con gli obblighi vaccinali”*;
 - b) *“non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”*;
 - c) *“non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”*.

A decorrere dall'anno scolastico-calendario annuale 2018/2019, ai soli fini della formazione delle classi (cfr. articolo 4, d.l. n. 73 del 2017), nei casi di cui alla lettera a), le ASL sono tenute a

specificare nell'apposito campo l'obbligo vaccinale non assolto (a titolo esemplificativo, "morbillo" oppure "morbillo e parotite" ovvero "morbillo, parotite e rosolia").

Il predetto elenco deve essere inviato in forma di allegato al messaggio e non come testo compreso nella *body part* del messaggio.

I file inoltrati devono essere protetti con modalità idonee a impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati, che possono consistere in una *password* per l'apertura del file o in una chiave crittografica, rese note ai destinatari tramite canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per l'invio.

Il titolare del trattamento deve, inoltre, prevedere apposite procedure che interrompano l'invio per PEC a un destinatario che abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle credenziali di autenticazione per l'accesso al proprio sistema di PEC o altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei dati personali e sanitari.

Modalità 2 – Invio dei dati tramite funzionalità web

È richiesto un sistema informativo *web based*, messo a disposizione dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, a cui i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie possano accedere opportunamente profilati, se in possesso di adeguate credenziali.

Il sistema deve prevedere almeno le seguenti funzionalità:

- *upload* dell'elenco degli iscritti: funzionalità con la quale i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inseriscono l'elenco degli iscritti in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV);
- *download* dell'esito della verifica: funzionalità con la quale i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie possono scaricare un *file* contenente l'elenco degli iscritti, completato a cura dell'ASL competente, con l'inserimento, ove necessario, negli appositi campi, delle seguenti diciture:
 - a) "non in regola con gli obblighi vaccinali";
 - b) "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento";
 - c) "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione".

Tale elenco deve essere inoltrato in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV).

A decorrere dall'anno scolastico-calendario annuale 2018/2019, ai soli fini della formazione delle classi (cfr. articolo 4, decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, conv. con modif. dalla l. 31 luglio 2017, n. 119), nei casi di cui alla lettera a), le ASL sono tenute a specificare nell'apposito campo l'obbligo vaccinale non assolto (a titolo esemplificativo, "morbillo" oppure "morbillo e parotite" ovvero "morbillo, parotite e rosolia").

Per il trattamento dei predetti dati deve essere garantita la disponibilità di:

- idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento;
- la separazione fisica o logica dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dagli altri dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati deve, inoltre, prevedere apposite procedure che rendano immediatamente non disponibili per la consultazione *on-line* a un utente che abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle proprie credenziali di autenticazione all'accesso al sistema o altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei dati personali e sanitari.

Informazioni da scambiare

In entrambe le modalità sopra descritte, per consentire l'identificazione certa di ogni soggetto, per ogni minore i *file* scambiati devono contenere le seguenti informazioni anagrafiche:

1. COGNOME-NOME
2. DATA DI NASCITA: espressa in formato data gg/mm/aaaa
3. COMUNE DI NASCITA: se straniero, il Paese di origine
4. SESSO: M o F; M=maschio; F=femmina
5. CODICE FISCALE
6. CODICE MECCANOGRAFICO PLESSO: codice univoco delle strutture assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per le strutture che non sono in possesso di tale codice lasciare vuoto)
7. CODICE FISCALE SCUOLA: codice fiscale dell'istituto o dell'ente gestore
8. NOME SCUOLA: nome dell'istituto (a es., "Nido La Trottola", "Scuola dell'Infanzia Moschini Rossi")
9. DESCRIZIONE SCUOLA: tipologia di scuola/servizio (a es., Servizio Educativo per l'Infanzia, Scuola dell'infanzia statale, Scuola dell'infanzia comunale, Scuola dell'infanzia paritaria, Scuola dell'Infanzia non paritaria, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado, Scuola secondaria di II grado, etc.)

Nota: tutti i campi sono obbligatori, unica eccezione è il CODICE MECCANOGRAFICO per quelle strutture che per natura non ne hanno uno assegnato.